



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 8 LUGLIO 2019, N. 4601/2019 RESA DAL TAR DEL LAZIO - ROMA, SEZ. III, NEL GIUDIZIO R.G. N. 2254/2019.

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7794561), Chiara Campanelli (CMPCHR81D68G273D, chiaracampanelli@pec.studiolegalepoliteama.com) difensori della **Dott.ssa Paola Nappi**, nata ad Acerra, il 27 luglio 1988 (NPPLA88L67A024T) e residente in Liveri (NA), nel vicolo Croce n. 2, rappresentato, in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza del 8 luglio 2019, n. 4601/2019 resa dal Tar del Lazio - Roma, sez. III nel giudizio R.G. n. 2254/2019,

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita è il TAR del Lazio – Roma, sez. III;

- il ricorso incardinato ha il seguente n. di r.g. 2254/2019;

- Il ricorso, presentato contro l'Università degli Studi di Salerno – Fisciano e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento prot. n. 268964/2018 del 30 novembre 2018, con il quale l'Università degli Studi di Salerno ha rigettato l'istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, con esonero dal sostenimento del test di ammissione, previa valutazione del *curriculum studiorum* inoltrata da parte ricorrente

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- il provvedimento, prot. n. 268964/2018 avente ad oggetto «Richiesta di iscrizione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Galasso Giovanni», datato 30 novembre 2018 e notificato a mezzo pec in pari data, con il quale l'Università degli Studi di Salerno ha rigettato l'istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, con esonero dal sostenimento del test di ammissione, previa valutazione del curriculum studiorum inoltrata da parte ricorrente;

- il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Salerno, emanato con D.R. 1 aprile 2008, Rep. n. 1043, da ultimo modificato con D.R. 10.09.2018, Rep. n. 6954

- il Regolamento del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, adottato dell'Università degli Studi di Salerno con D.R. 1 agosto 2018, REP. 6472;
- i Regolamenti degli Ordinamenti dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria dell'università degli Studi di Salerno;
- l'«Avviso iscrizioni ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia - classe delle lauree lm/41 (classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia) per l'anno accademico 2014-2015» adottato dell'Università degli Studi di Salerno, con il quale vengono disciplinati i requisiti e le modalità di trasferimento/passaggio;
- il Regolamento trasferimenti/immatricolazioni ad anno successivo al primo, emanato dall'Università degli Studi di Salerno;
- il bando di trasferimento/immatricolazioni ad anno successivo al primo, emanato dall'Università degli Studi di Salerno con D.R. Rep. n. 5191/2018 prot. n. 152587 del 27 giugno 2018;
- la graduatoria dei trasferimenti in ingresso al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia - classe delle lauree lm/41 di cui al bando pubblicato con d.r. n. 5191/2019 -prot n. 152587 del 27/06/2018 e la parziale rettifica della stessa pubblicata il 14 dicembre 2018;
- il Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n. 337 con i relativi allegati, dettante *«Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2018/2019»*;
- ove occorra e per quanto di ragione, la graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2018/2019, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale, ove interpretata nel senso che, anche per studenti da ammettere ad anni successivi al primo, non occorra la verifica della mera idoneità ma, ancora una volta, la collocazione in posizione utile;
- il bando di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l'anno 2018/2019 dell'Università in epigrafe;
- tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati.

I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA LEGGE N. 264/1999 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.3 DELLA L. N. 241/1990 S.M.I. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 2 AL D.M. N. 337/2018 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, 36 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Il provvedimento di rigetto impugnato si fonda su un presupposto tanto arbitrario quanto errato: la necessità del previo superamento di apposito test di ammissione programmato a livello nazionale, anche per chi, come parte ricorrente, risulti laureando o laureato in un corso di laurea appartenente al medesimo settore scientifico disciplinare del corso in medicina e chirurgia.

Tale assunto, infatti, si fonda su una interpretazione della L. n. 264/1999 erronea e radicalmente contrastante con la ratio della norma nei termini definitivamente esplicitati dalla Adunanza Plenaria n. 1/2015 con la quale il Consiglio di Stato ha segnato il solco interpretativo seguito dall’unanime giurisprudenza successiva e, naturalmente, anche da parte di Codesto Ecc.mo Collegio.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. 264/1999, l’ammissione ai corsi a numero chiuso programmato nazionale è disposta dagli Atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi.

L’art. 1 della legge in esame dispone che *«l’ammissione ai suddetti corsi è subordinata al superamento di apposita prova di cultura generale sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore»*. La selezione all’ingresso, quindi, è finalizzata a verificare la sussistenza dell’attitudine del candidato a seguire un determinato corso di laurea. Candidati che provengono dai licei e che per la prima volta affrontano il “sistema universitario”. Nessuna delle disposizioni della Legge citata impone al soggetto –già iscritto a un corso di laurea afferente –che presenta domanda di iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in medicina e chirurgia, di dover sostenere e superare il test preselettivo per l’iscrizione ad anni successivi al primo. La superiore tesi è stata fatta propria dall’Adunanza Plenaria che, con sentenza n. 1/2015 – fornendo una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in questione – ha precisato che il test è obbligatorio solo per l’iscrizione al primo anno al fine di valutare il grado di conoscenza del candidato e la sua idoneità a frequentare l’Università, circostanza che non può valere per chi chiede l’iscrizione ad anni successivi al primo, sul presupposto che sarà l’Ateneo a valutare gli esami sostenuti e a riconoscere gli eventuali crediti.

I suddetti principi, peraltro, risultano ben noti al resistente Ateneo il quale, con l’impugnato provvedimento di rigetto, ha precisato che, in effetti, *«diversa è la fattispecie dell’iscrizione ad anni successivi al primo, consentita soltanto qualora vi siano posti disponibili (a seguito di rinunce, trasferimenti abbandoni)»*, ma ciò nonostante ha arbitrariamente rigettato la richiesta rilevando che *«l’accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia (...) avviene esclusivamente a seguito di superamento di apposita prova di esame»*, costringendo parte ricorrente ad adire Codesto Ecc.mo Collegio per vedersi riconosciuto il diritto alla valutazione del curriculum studiorum e alla conseguente immatricolazione in caso di sussistenza di posti

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

liberi. Patente appare l'illegittimità del comportamento tenuto dall'Università degli Studi di Salerno. Alla luce della normativa e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e dei crediti precedentemente maturati da parte ricorrente, appare evidente la discriminazione dalla stessa subita. Al fine di esitare l'istanza di iscrizione ad anni successivi al primo l'Università avrebbe dovuto porre l'accento, non sulla necessità di superare nuovamente la prova di ammissione, ma sulla sussistenza del medesimo settore scientifico e dei crediti necessari. E, essendo entrambe le condizioni sussistenti nel caso di specie, non poteva che accoglierla.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 4 OTTOBRE 2000 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA ADOTTATO DALLA UNIVERSITÀ – OMESSA ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34 COST.

L'Università degli Studi di Salerno, nel rigettare l'istanza di parte ricorrente non ha in alcun modo valutato il suo *curriculum studiorum*, violando gravemente la disciplina regolamentare dettata dallo stesso Ateneo e i principi giurisprudenziali formati in materia e recentemente ribaditi da Codesto Ecc.mo Collegio. Il Regolamento Didattico di Ateneo, nel solco di quanto statuito dalla Plenaria, prevede, infatti, che debba essere valutato il *curriculum studiorum* del richiedente e non il superamento del test di ammissione.

Ciò nonostante, l'Università ha *de plano* rigettato la richiesta di immatricolazione ad anni successivi al primo inoltrata da parte ricorrente a causa del mancato previo superamento del test di ammissione, senza la necessaria previa valutazione dei crediti dalla stessa acquisiti, necessari per l'eventuale iscrizione richiesta. Siffatto *modus operandi* è stato ritenuto del tutto illegittimo dal Giudice Amministrativo, il quale ha precisato che «la valutazione dei crediti conseguiti dal ricorrente, è una operazione che costituisce antecedente logico di qualunque altro tipo di valutazione» (cfr. T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, n. 429/2018 e n. 497/2018).

Illegittimamente l'Università ha rigettato l'istanza di parte ricorrente senza valutare il percorso universitario già dalla stessa compiuto. L'Università, infatti, era tenuta a valutare gli studi compiuti precedentemente da parte ricorrente e valutare i CFU maturati. Conseguentemente, patente appare l'illegittimità del provvedimento odiernamente impugnato, nella parte in cui, non solo ha arbitrariamente richiesto il superamento del test per l'iscrizione sebbene il Regolamento Didattico dell'Ateneo non lo richieda, ma altresì è del tutto carente della fondamentale attività istruttoria in relazione all'esame del *curriculum studiorum* di parte ricorrente. Alla luce delle superiori argomentazioni, il rigetto odiernamente impugnato si manifesta del tutto illegittimo.

III. SULLA SUSSISTENZA DI POSTI DISPONIBILI – OMESSA ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O

FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST.

L'Università degli studi di Salerno, con l'impugnato rigetto, si è pronunciata in merito alla sussistenza di posti vacanti. Precisamente ha confermato la sussistenza di 264 posti vacanti. L'Ateneo, infatti, ha comunicato i seguenti dati: «- **A.A. 2017/2018: n. 131 posti disponibili per cittadini comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26: - 0 posti per cittadini extra comunitari; -per la suddetta coorte ci sono state 2 rinunce e 1 trasferimento in uscita...;** - **A.A. 2018/2019: n. 130 disponibili per cittadini comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26: -0 posti per cittadini extra comunitari**». Ebbene, sussistono numerosi posti ad oggi vacanti in seguito a rinuncia. Donde la patente illegittimità del provvedimento impugnato. I suddetti posti non posso rimanere dismessi, ma devono essere utilizzati per l'immatricolazione ad anno successivo al primo di chi è in possesso dei requisiti normativamente richiesti.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO – INCOMPETENZA ASSOLUTA DEL DIRETTORE GENERALE AD ADOTTARE L'IMPUGNATO PROVVEDIMENTO DI RIGETTO.

L'impugnato provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione ad anno successivo al primo presentata da parte ricorrente, è stato adottato da un soggetto incompetente.

Il Regolamento Didattico di Ateneo dispone che le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vengano valutate dal Consiglio Didattico di Corso. Quindi, ai sensi del citato Regolamento, la competenza per tutte le procedure inerenti a trasferimenti, passaggi o iscrizioni ad anni successivi al primo devono essere deliberate dal Consiglio Didattico di Corso. L'istanza di iscrizione ad anno successivo al primo, presentata dalla ricorrente, non è stata valutata e approvata dall'unico organo competente in materia, secondo quanto statuito dal citato Regolamento. Il provvedimento di rigetto, odiernamente impugnato, infatti, è stato adottato dal Direttore Generale. Il provvedimento di rigetto, dunque, è illegittimo anche sotto il profilo dell'incompetenza assoluta dell'organo emanante.

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.10 BIS DELLA L. N. 241/1990 S.M.I. – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONevolezza – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

L'impugnato provvedimento di rigetto di iscrizione ad anni successivi al primo viola il chiaro disposto dell'articolo 10 *bis* della L. n. 241/1990 s.m.i.. Avendo dimostrato la sussistenza dei posti disponibili, l'Ateneo aveva il dovere di esaminare la domanda nel merito e conseguentemente, inoltrare il preavviso di rigetto ex art. 10 *bis* della legge n. 241 del 1990 s.m.i. (cfr. T.A.R. Abruzzo –L'Aquila, Sez. I, 27 dicembre 2017, n. 585). L'articolo 10 *bis* della citata L. n. 241/1990 prevede che «*Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro*

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti». Dunque, l'Amministrazione ha il dovere di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda e l'istante ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione deve valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. L'istituto del c.d.preavviso di rigetto risponde, dunque, all'esigenza di assicurare, nell'ambito del procedimento amministrativo, prima dell'adozione del provvedimento finale, un ulteriore momento di confronto tra l'Amministrazione procedente e la parte istante, al fine di garantire a quest'ultima la possibilità di introdurre ulteriori elementi che possano modificare le valutazioni finali della P.A.. Ebbene, appare evidente che il provvedimento impugnato si palesi illegittimo sotto tale profilo. L'Università, ha adottato, l'impugnato provvedimento di rigetto senza la previa comunicazione del preavviso di cui all'art. 10 bis L. n. 241/1990 non consentendo a parte ricorrente di motivare in ordine alla legittimità della propria richiesta, costringendola ad adire l'Autorità giudiziaria per la tutela del proprio diritto costituzionalmente garantito.

AVVISANO INOLTRE CHE

Ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con l'ordinanza n. 4601/2019 pubblicata il 19 luglio 2019 che ha ritenuto *“Ritenuto, altresì, di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che figurano nella graduatoria dell'ateneo, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - con indicazione, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati – incombente da eseguire nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza”.*

AVVISANO INFINE CHE

Al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e dell'ordinanza n. 4601/2019 emessa dal TAR del Lazio – Roma, sez. III.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo- rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo pec **chiaracampanelli@pec.studiolegalepoliteama.com** un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta entro 30 giorni dalla ricezione del presente avviso.

Palermo - Roma, 23 luglio 2019

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Chiara Campanelli

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824